

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XII.

SEDUTA DI VENERDÌ 2 APRILE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedi:		
PRESIDENTE	137	
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	137	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Promozioni in soprannumero di impiegati di gruppo B dei ruoli delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. (229)	138	
PRESIDENTE	138, 139, 140, 142	
GIRAUDO, <i>Relatore</i>	138	
TURCHI	139	
DE VITA	139, 141, 142	
DELCROIX	139	
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	139, 140, 141	
LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	139, 142	
BERNARDINETTI	140	
BOZZI	141	
BUBBIO	141	
CERAVOLO	142	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
BERSANI e GEREMIA: Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a bandire un concorso interno per il grado iniziale del ruolo di gruppo B. (393)	143	
PRESIDENTE	143	
		PAG.
		GASPARI, <i>Relatore</i> 143
		LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> 143
		Disegno di legge (Discussione):
		Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli Enti locali. (344) 143
		PRESIDENTE 143, 146
		SAMPIETRO UMBERTO, <i>Relatore</i> 143
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 146
<hr/>		
La seduta comincia alle 9,30.		
SAMPIETRO UMBERTO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).		
Congedi.		
PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bosco Lucarelli e Michelini.		
Comunicazioni del Presidente.		
PRESIDENTE. Comunico che intervengono alla seduta odierna, senza voto deliberativo, a norma dell'articolo 40 del Regolamento, i deputati Bernardinetti e Ceravolo perché presentatori di emendamenti al disegno di legge n. 229.		

Discussione del disegno di legge: Promozioni in soprannumero di impiegati di gruppo B dei ruoli delle amministrazioni provinciali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. (229).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Promozioni in soprannumero di impiegati di gruppo B dei ruoli delle amministrazioni provinciali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ».

L'onorevole Giraudo, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIRAUDO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, approvato dal Consiglio dei Ministri fin dal febbraio 1953, fu discusso dalla Commissione finanze e tesoro nella scorsa legislatura, precisamente il 25 marzo 1953, ed approvato. Trasmesso successivamente al Senato decadde per lo scioglimento di quel ramo del Parlamento. Ripresentato agli inizi di questa legislatura, fu nuovamente assegnato all'esame primario della Commissione finanze e tesoro e a noi per il parere. Fu l'onorevole Turchi a chiedere che il disegno di legge fosse assegnato alla nostra Commissione per l'esame di merito e per l'approvazione, trattandosi di provvedimento relativo a personale dell'amministrazione statale.

Ciò premesso, passo ad illustrare il disegno di legge in esame col quale si tende a concedere agevolazioni di carriera al personale di gruppo B delle amministrazioni provinciali delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari allo scopo di colmare delle lacune verificatesi nelle amministrazioni stesse. È noto che con legge 25 gennaio 1940, n. 4, si procedette al riordinamento dei ruoli del personale delle amministrazioni provinciali delle imposte dirette delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Per effetto di detta legge, gli ispettori ed i procuratori delle imposte dirette e quelli delle tasse e delle imposte indirette sugli affari vennero collocati, per ciascuna amministrazione, in un ruolo di gruppo B, che si svolge dal grado undecimo al grado sesto, ed in un ruolo di gruppo A che si sviluppa dal grado ottavo al grado quinto.

Sostanzialmente, più che due ruoli, vennero a crearsi, per ciascuna amministrazione, un ruolo di gruppo B per i gradi dall'undicesimo al nono, e due ruoli (l'uno di gruppo A e l'altro di gruppo B) per gli ulteriori gradi della carriera.

Il sistema ha dato luogo, nella pratica applicazione, ad inconvenienti di varia natura, con riflessi nocivi sull'andamento del servizio, che il Ministero si propone di eliminare con una modifica del sistema stesso, in occasione della riforma generale della pubblica amministrazione.

Poiché l'esistenza del duplice ruolo importa il verificarsi in modo difforme delle vacanze che, dipendendo da cause naturali (morte e collocamenti in riposo) sfuggono a qualsiasi norma che tenti di regolarne l'andamento, avviene in fatto che, mentre in un ruolo non si possono colmare le vacanze per non esservi nei gradi inferiori funzionari che abbiano raggiunta la necessaria maturità, nell'altro ruolo non si possono promuovere funzionari già maturi per difetto di posti, e questo produce il grave inconveniente per l'amministrazione di non aver la possibilità di destinare alla direzione degli uffici più importanti funzionari di grado adeguato.

A questo inconveniente, che riguarda l'interesse preminente dell'amministrazione, se ne è aggiunto un altro, che riguarda il personale, ma che, per il turbamento psicologico che determina nei funzionari interessati, influisce anch'esso negativamente sull'andamento del servizio.

A causa dell'accennata, diversa dinamica dei ruoli, per quel che riguarda le vacanze, avviene in fatto che i funzionari di un ruolo, ad un certo momento, hanno, in confronto dei pari grado dell'altro ruolo, una progressione di carriera più rapida, determinando una grave sperequazione tra funzionari che hanno sostenuto un identico esame di concorso per l'ammissione all'impiego, senza conseguire un identico svolgimento di carriera. È questo uno stato di cose che va anch'esso considerato, perché offende il senso della giustizia.

Già nel 1942 e nel 1946 si verificò un eccesso di vacanze in alcuni gradi del ruolo di gruppo A nei confronti di quello di gruppo B, e, per eliminare l'inconveniente, furono adottati il regio decreto 20 novembre 1942, n. 1565, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, n. 474, con i quali venne, in via temporanea, consentito che potessero promuoversi in soprannumero funzionari del ruolo di gruppo B in relazione a vacanze verificatesi nel ruolo di gruppo A.

Attualmente il fenomeno si è riprodotto in misura più grave, per cui, in attesa del provvedimento razionale che, modificando il sistema, elimini in via definitiva l'inconveniente, ed allo scopo di evitare che, col passare del tempo, questo si aggravi ancora, vie-

ne proposto il disegno di legge in esame che ha natura temporanea e che è ritenuto idoneo a dare all'amministrazione la possibilità di destinare alla direzione degli uffici provinciali funzionari del grado richiesto e a riportare l'equilibrio dei ruoli.

Per tali ragioni, esprimo parere favorevole alla approvazione del disegno di legge che non comporta oneri per il bilancio.

Desidero infine far presente che sono stati preannunciati due emendamenti. Il primo, dell'onorevole Bernardinetti, tendente a estendere i benefici del provvedimento anche ai funzionari delle dogane; il secondo, dell'onorevole Ceravolo (ma uno analogo credo sia stato presentato anche dall'onorevole De Vita) tendente a far beneficiare delle disposizioni della legge anche i dipendenti dalla amministrazione centrale, oltre che quelle provinciali, allo scopo di non creare sperequazioni. Quest'ultimo emendamento era stato presentato anche nella passata legislatura, ma non fu accettato dal Governo, soprattutto per le ragioni di urgenza che allora consigliavano di evitare di presentare questioni controverse. Forse, attualmente, tale ostacolo non sussiste più, ma, comunque, di ciascun emendamento discuteremo in sede di esame degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Dichiaro che noi del gruppo comunista siamo favorevoli al disegno di legge ed anche agli emendamenti preannunciati dall'onorevole relatore. Particolarmente concordiamo su quello che mira ad estendere i benefici della legge ai funzionari dell'amministrazione centrale sul quale desideremmo ascoltare il parere del Governo: in proposito, da parte mia ritengo che non vi possano essere ragioni tali da creare una situazione di sperequazione fra funzionari dipendenti dalla stessa amministrazione.

DE VITA. Desidero fare una precisazione di carattere morale. Io sono funzionario dell'amministrazione finanziaria e non vorrei che l'emendamento da me proposto venisse interpretato nel senso che io intendo arrecare un beneficio a me stesso. L'onorevole Sottosegretario Castelli sa che io sono colpito dalla norma costituzionale per la quale non possono essere promossi i funzionari nel tempo in cui rivestono la carica di deputati. Non faccio quindi una questione personale e ho presentato l'emendamento solo per un senso di giustizia.

DELCROIX. Senza entrare nel merito del provvedimento, desidero chiedere al Governo

se non sia il caso, dopo dieci anni dalla fine della guerra, di ritornare alla norma dei concorsi per esame per il passaggio dal grado IX all'VIII. Per me i concorsi rappresentano una selezione assai migliore di quanto non possa rappresentare il possesso della laurea, specialmente nel nostro Paese che è considerato la patria dei laureati analfabeti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il disegno di legge ha lo scopo, non solo di andare incontro alle legittime aspirazioni di una categoria di funzionari, ma anche quello di sovvenire alle necessità dell'amministrazione finanziaria in considerazione soprattutto del fatto che, in pratica, i funzionari del gruppo A e quelli del gruppo B svolgono funzioni identiche. Ora è evidente, onorevoli colleghi, che ad identità di funzione deve corrispondere una certa uniformità di carriera.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dall'onorevole Bernardinetti, faccio notare che una tale identità di funzioni non esiste nelle dogane, per cui non vi è ragione di provvedere per quei funzionari in senso analogo. Di conseguenza, il Governo si dichiara fin da ora contrario all'emendamento.

Quanto all'emendamento dell'onorevole De Vita, mi riservo di esprimere il mio parere in sede di esame degli articoli. A proposito, poi delle osservazioni dell'onorevole Delcroix, desidero assicurare che al sistema degli esami si è già ritornati, tanto è vero che, per l'amministrazione delle dogane e delle tasse sono già stati banditi dei concorsi. Nello stesso senso si provvederà assai presto anche per le altre amministrazioni. Comunque la questione non riguarda il provvedimento in discussione perché il diritto che con esso si intende sancire per i funzionari del gruppo B varrebbe sia nel caso di concorso per esame sia nel caso di concorso per titoli.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Da parte mia, assicuro la Commissione che è fermissimo intendimento del Governo che in questa materia sia ristabilito il sistema degli esami. Il Governo stesso, anzi, ha sempre resistito e continuerà a resistere alle pressioni che da parecchie parti si fanno, e di cui si sono fatti eco anche alcuni parlamentari con la presentazione di interrogazioni, per la sospensione degli esami medesimi. Anche con una recente risposta ad una interrogazione, la Presidenza del Consiglio ha ribadito la sua ferma deci-

sione di fare applicare le norme dei concorsi per esami, non potendo più sussistere le ragioni belliche che ne avevano determinato la sospensione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

«Per il periodo di due anni dalla entrata in vigore della presente legge possono essere promossi ai gradi sesto, settimo ed ottavo dei ruoli di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e di quella delle tasse e delle imposte indirette sugli affari impiegati in più del numero stabilito per ciascun grado, purché si lascino altrettanti posti vacanti nei corrispondenti gradi dei ruoli di gruppo *A* delle stesse Amministrazioni.

Le promozioni in soprannumero possono aver luogo solo entro il limite indicato nel successivo articolo 2.

I posti conferiti in soprannumero saranno riassorbiti con le vacanze che si formeranno, nei suddetti gradi dei cennati ruoli di gruppo *B*, dalla data di cessazione di efficacia della presente legge».

A questo articolo è stato proposto dall'onorevole Bernardinetti un emendamento al primo comma tendente ad aggiungere dopo le parole «imposte indirette sugli affari» le altre «e delle dogane».

L'onorevole Bernardinetti ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

BERNARDINETTI. Volevo ricordare agli onorevoli colleghi che questo disegno di legge era stato inviato in un primo momento alla Commissione Interni soltanto per il parere. Senonché sorta la questione di competenza esso le è stato assegnato per l'esame di merito.

Ricordo ancora che nella precedente seduta non poté neppure iniziarsi la discussione, in quanto si deliberò di sentire il parere della Commissione Finanze e tesoro sull'emendamento aggiuntivo da me proposto, delle parole «e delle dogane». La Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole non comportando l'emendamento alcun onere finanziario.

Io desidero quindi sottolineare che si tratta di materia in parte delibata. Solo desidero fare una osservazione all'onorevole Sottosegretario Castelli. Egli dice che l'unico motivo di opposizione all'accoglimento di questo emendamento è che nelle dogane vi è, a differenza dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette e delle tasse, una netta distinzione di funzioni fra i

dipendenti di gruppo *A* e quelli di gruppo *B*. Mi permetto di contestare tale affermazione perché sia i funzionari di gruppo *B* che quelli di gruppo *A* svolgono identiche funzioni e precisamente quando vanno a fare le ispezioni. Quando io ero funzionario di gruppo *B*, dirigevo un ufficio per l'ispezione alla calata del porto di Catania.

Mi sembra infine che si tratti di un criterio di giustizia, giacché escludendo soltanto i dipendenti delle dogane fra tutti quelli del Ministero delle finanze non si farebbe opera lodevole né giusta. Comprendiamo quindi tutti i dipendenti di quel Ministero e faremo un atto di giustizia.

CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Una maggiore distinzione fra gruppo *A* e gruppo *B* c'è indubbiamente nelle dogane perché il funzionario di gruppo *B* ha esclusivamente funzioni di carattere amministrativo e contabile. Questo in linea anche di fatto. Ma c'è un'altra considerazione cui ho già accennato ed è che mentre le sfasature fra le due carriere, come i colleghi possono chiaramente vedere dal prospetto allegato in calce al testo del disegno di legge, sono sensibili per il ruolo di cui si tratta, cioè per quello dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette e delle tasse, ciò non si verifica o si verifica in modo assai più tenue per le dogane.

Non va inoltre dimenticata la circostanza che si è dato luogo alla promozione di molti funzionari assai giovani nei gradi elevati, per cui la carriera ne è rimasta bloccata. Sono questi, d'altronde, provvedimenti che si possono adottare per circostanze veramente eccezionali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Bernardinetti all'articolo 1, aggiuntivo al primo comma dopo le parole: «imposte indirette sugli affari», delle altre: «e delle dogane».

(Non è approvato).

Pongo pertanto in votazione l'articolo 1, nel testo del quale ho dato in precedenza lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

«Se al momento in cui si fanno le promozioni i posti vacanti nei gradi sesto, settimo ed ottavo dei ruoli di gruppo *B*, di cui all'articolo precedente, non raggiungono il terzo della somma dei posti vacanti in ciascuno dei detti gradi dei ruoli di gruppo *A* e *B*, possono essere promossi impiegati di gruppo *B* in

numero eccedente i posti vacanti del proprio ruolo, purché il numero complessivo delle promozioni per ciascun grado non superi il terzo suindicato.

Nel caso, invece, che al momento di fare le promozioni i posti vacanti nei gradi sesto, settimo ed ottavo dei ruoli di gruppo *B* siano in numero uguale o superiore al terzo della somma come sopra determinata, le promozioni hanno luogo nei modi normali entro i limiti delle vacanze».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Segue ora un articolo aggiuntivo *2-bis* dell'onorevole De Vita, che è del seguente tenore:

« Per il periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i dipendenti del ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze che rivestono da almeno cinque anni il grado VIII di gruppo *A*, possono essere promossi al grado superiore anche in soprannumero nei limiti di un terzo dei posti vacanti nel grado iniziale del ruolo medesimo.

I posti così conferiti saranno riassorbiti con le vacanze che si formeranno dalla data di cessazione di efficacia della presente legge ».

L'onorevole De Vita ha facoltà di svolgerlo.

DE VITA. Debbo dire pochissime parole, signor Presidente, per illustrare questo mio articolo aggiuntivo. Il disegno di legge è inteso ad ovviare al grave inconveniente che si verifica nei ruoli dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette e delle tasse. Questi funzionari di gruppo *B* non possono essere promossi al grado superiore per deficienza di posti. Con questo provvedimento si sana tale situazione incresciosa, che tiene in uno stato di disagio questo personale provinciale dell'amministrazione finanziaria.

Però, se non estendessimo questa disposizione al personale centrale dell'amministrazione finanziaria, commetteremmo veramente una grave ingiustizia, perché non si tratta di dipendenti della pubblica amministrazione di diverso settore; si tratta addirittura di elementi che sono reclutati — come l'onorevole Sottosegretario Castelli sa — fra il personale dell'amministrazione provinciale e, precisamente, fra il personale delle imposte dirette e delle imposte sugli affari che ha inoltre so-

stenuto ben due concorsi. Questo personale ha sostenuto infatti un concorso esterno per l'iniziale ingresso in carriera e un secondo concorso, interno, per passare all'amministrazione centrale.

Che cosa si verifica ora? Che mentre il personale dell'amministrazione provinciale può beneficiare di questo provvedimento e può ottenere la promozione, il personale dell'amministrazione centrale non potrebbe invece beneficiarne per mancanza di posti. È evidente che non ci sono quindi motivi per i quali non dovrebbe essere accolto questo articolo aggiuntivo, essendovi fra l'altro un regolamento nell'amministrazione finanziaria per cui il personale dell'amministrazione centrale può essere reclutato a mezzo di concorso interno fra il personale dell'amministrazione periferica, il che avviene spesse volte nella amministrazione finanziaria.

Non vedo quindi perché colui che ha sostenuto due concorsi e che ha dovuto ricominciare la carriera con il grado XI, anche se aveva già raggiunto nell'amministrazione provinciale il grado X o magari il IX (vi sono numerosi casi che l'onorevole Castelli conosce benissimo) non debba beneficiare di questo provvedimento. Credo quindi che debba essere esaminato con benevolenza l'articolo aggiuntivo da me proposto.

BOZZI. Non entro nel merito della questione, ma, chiedo solo un chiarimento. Si dice che questo provvedimento non comporti un aumento di spesa, perché si lascerebbe vacante un numero di posti corrispondente nel grado XI, cioè nel grado iniziale. Ma non si verifica allora l'inconveniente che il reclutamento venga ad essere sospeso? Quella che io faccio è una questione tecnica: qual'è la situazione dei ruoli?

DE VITA. Io pregherei l'onorevole Bozzi di chiedere al Governo anche quanti funzionari di grado XI ci sono nella amministrazione finanziaria. Da parecchi anni questi ruoli sono completamente scoperti e soltanto ultimamente sono stati istituiti i ruoli transitori.

BUBBIO. Per giustificare la eccezione che abbiamo operato a favore del personale dipendente dalle amministrazioni provinciali si è detto che i funzionari del gruppo *A* e quelli del gruppo *B* svolgono le stesse funzioni. Ora la stessa identità di funzione esiste anche nella amministrazione centrale?

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il disegno di legge, come ho detto, parte dalla considerazione che ad identità di funzioni debba corrispondere anche

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 APRILE 1954

una certa uniformità di carriera. Ora tale presupposto esiste nelle amministrazioni locali, ma non in quelle centrali. L'onorevole De Vita si preoccupa di un ristagno della carriera nel grado VIII, ma francamente non si può provvedere di straforo con una legge di questo genere. Io capirei se, per eliminare un tale inconveniente e per andare incontro alle preoccupazioni del personale, ad un certo momento si proponesse di aumentare gli organici. Oltre tutto, accettando l'emendamento De Vita, i funzionari promossi al grado VIII dopo cinque anni di permanenza nel grado IX, sarebbero costretti a rimanere un maggior numero di anni nel nuovo grado raggiunto.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. Debbo fare una sola aggiunta a quanto ha rilevato il Sottosegretario Castelli con il quale concordo pienamente. Se noi approvassimo l'emendamento De Vita, creeremmo una situazione di grave ingiustizia nei confronti di tutte le altre amministrazioni centrali dello Stato, perché il ristagno cui il collega vuole ovviare si verifica in maniera estremamente grave presso quasi tutte le amministrazioni. Cito, per esempio, i ruoli dell'amministrazione della difesa, quelli dei servizi del turismo e quelli della Presidenza del Consiglio i cui impiegati da tempo richiedono un acceleramento di carriera.

Un tale acceleramento sarà senz'altro concesso, ma non è certo questa la sede idonea per provvedere in tale senso. Ripeto che si creerebbe veramente una ingiustificata situazione di privilegio a favore del personale dell'amministrazione centrale delle finanze, il che probabilmente provocherebbe una serie infinita di richieste.

CERAVOLO. Io volevo far notare che una situazione di ingiustizia noi creeremmo se concedessimo l'agevolazione di carriera ai funzionari delle amministrazioni locali e non a quelli dell'amministrazione centrale. Si pensi che questi ultimi hanno sostenuto un primo concorso per entrare nell'amministrazione ed un secondo concorso per passare dalle amministrazioni locali a quelle centrali. Ora è giusto, per il fatto di aver vinto due concorsi, mantenerli in una situazione di inferiorità?

In secondo luogo, faccio osservare che nel corso della passata legislatura (seduta del 25 marzo 1953) la IV Commissione, esaminando questo stesso disegno di legge, approvò all'unanimità il seguente ordine del giorno accettato dal Governo:

« La Commissione finanze e tesoro raccomanda al Governo di studiare l'opportunità

del conferimento delle promozioni al grado VII di gruppo A del personale dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, in soprannumero dei posti disponibili in organico ».

Ora il Governo ha cambiato parere?

DE VITA. Io mi richiamo, signor Presidente, a quest'ultimo accenno dell'onorevole Ceravolo. L'onorevole Lucifredi, appunto il 25 marzo 1953, ha accettato l'ordine del giorno letto dal collega senza preoccuparsi che altre categorie potessero richiedere lo stesso beneficio. Ora perché ha cambiato parere? Non esistevano l'anno scorso le stesse condizioni di oggi? Dal momento che il Governo ha presentato questo disegno di legge per i dipendenti delle amministrazioni provinciali, noi abbiamo tutto il diritto di chiedere che non si crei una situazione di ingiustizia a danno di coloro che meritano di più per avere vinto due concorsi.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non si può, onorevole De Vita, trarre motivo da una eccezione, introdotta per un caso specifico e per delle ragioni particolari, per arrivare ad estendere la stessa eccezione a casi completamente diversi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo dell'onorevole De Vita che è del seguente tenore:

« Per il periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge i dipendenti del ruolo della Amministrazione centrale del Ministero delle finanze che rivestono almeno da cinque anni il grado VIII del gruppo A, possono essere promossi al grado superiore, anche in soprannumero, nei limiti di un terzo dei posti vacanti nel grado iniziale del medesimo ruolo.

I posti così conferiti saranno riassorbiti con le vacanze che si formeranno dalla data di cessazione di efficacia della presente legge ».

(Non è approvato).

Passiamo pertanto all'articolo 3:

« Con decreto del Ministro del tesoro sono disposte le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bersani e Geremia: Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a bandire un concorso interno per il grado iniziale del ruolo di gruppo B. (393).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, quindi, la discussione della proposta di legge dei deputati Bersani e Geremia: « Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a bandire un concorso interno per il grado iniziale del ruolo di gruppo B ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gaspari, relatore.

GASPARI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con legge 20 ottobre 1951, n. 1175, l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni stabiliva delle norme sugli organici e precisamente con l'articolo 5 della legge stessa disponeva che venisse bandito un concorso per titoli ed esami al quale potevano partecipare i dipendenti di ruolo e non di ruolo della predetta amministrazione per accedere al grado iniziale del gruppo B.

Con il capoverso del predetto articolo 5 si precisava che il vantaggio era previsto esclusivamente per i dipendenti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Questa proposta di legge riproduce nella sua interezza, analoga proposta di legge già approvata nella precedente legislatura e che non potette completare il suo *iter* per l'improvviso scioglimento del Senato. In sede di formazione della legge n. 165 del 1953, il Ministero delle poste aveva previsto che a questo concorso dovessero essere ammessi i dipendenti di ruolo e non di ruolo dell'amministrazione dei telefoni.

Senonché, il Consiglio di Stato, interpellato al riguardo, dava parere sfavorevole in quanto, come ho già accennato, il secondo comma dell'articolo 5 della legge del 1951 era tassativo al riguardo, limitava cioè in modo esclusivo il beneficio ai dipendenti del Ministero delle poste.

Si veniva in tal modo a creare una disparità di trattamento tra il personale delle poste e delle telecomunicazioni e quello telefonico. Ad ovviare a tale disparità è inteso appunto il provvedimento che abbiamo ora in esame. Dato pertanto il fine di giustizia che esso persegue, penso che la Commissione possa confortarlo del proprio voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ha già detto l'onorevole relatore che si tratta di ovviare ad una dimenticanza formale della precedente legge: il Governo, quindi, è favorevole a questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico, che è del seguente tenore:

« L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a bandire, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso per titoli ed esami per il grado iniziale del ruolo di gruppo B dell'Azienda stessa.

Al detto concorso potranno prendere parte i dipendenti di ruolo e non di ruolo della citata Amministrazione, purché siano forniti dei requisiti generali richiesti dalla legge per l'ammissione al gruppo B, compreso il titolo di studio, fatta eccezione del requisito dell'età.

I concorrenti risultanti idonei al concorso, di cui ai commi precedenti, saranno collocati in ruolo con decorrenza dal primo giorno successivo a quello dell'approvazione della graduatoria, fino alla concorrenza dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Poiché nessuno chiede di parlare, la proposta di legge, constando di un articolo unico, sarà votata direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali. (344).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, infine, la discussione del disegno di legge: « Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sampietro Umberto, relatore.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci viene sottoposto per l'approvazione è il risultato di una sollecitazione sorta in Parlamento nella passata legislatura e precisamente nel 1950, quando furono presentate tre proposte di legge di iniziativa rispettivamente dei deputati Riccio e De' Cocci e del senatore Romano, che, in effetti, non erano sufficientemente adeguate per disciplinare e risolvere la molteplicità dei

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 APRILE 1954

casi che si possono presentare in una materia così complessa.

Basti tener presente che tali proposte si estrinsecavano in uno o due articoli. Vi era in esse la preoccupazione di rendere valido il principio di consentire, ai fini della quiescenza, ai dipendenti dello Stato che passano al servizio degli enti locali e viceversa il ricongiungimento di tali servizi.

Il provvedimento, ora ripresentato dal Governo, risponde ad obiettive esigenze dei dipendenti statali e locali, eliminando una sperequazione nel computo del servizio ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita.

Finora, infatti, per effetto del decreto 21 febbraio 1895, n. 70, si prescrive che i funzionari e salariati con diritto a pensione, che per disposizioni di legge passeranno dal servizio dello Stato a quello delle province, dei comuni o di altri enti o corpi morali, conserveranno il diritto a conseguire, quando cessino dal servizio, la pensione loro competente per la totalità del servizio prestato.

Uguale diritto hanno i dipendenti che dal servizio dei suindicati enti passeranno a quello dello Stato per effetto di disposizioni di legge.

La riunione di servizi statali con servizi prestati ad altri enti, può aver luogo, quindi, soltanto se essa risulti autorizzata da disposizioni legislative e con il verificarsi delle condizioni da esse stabilite. Nessuna disposizione prevede, invece, il ricongiungimento, ai fini della quiescenza, dei servizi in parola nel caso che il passaggio dallo Stato ai comuni e province e viceversa, avvenga per volontà dell'impiegato.

L'articolo 67, lettere e) ed f) del decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per la pensione agli impiegati degli enti locali, consente, però, agli iscritti alla Cassa, il riscatto del servizio comunque prestato alle dipendenze dello Stato in qualità di impiegato o di salariato, anche non di ruolo. Analoga facoltà non ha l'impiegato o funzionario di un comune o di una provincia che dal servizio degli enti locali passi alle dipendenze dello Stato. Il disegno di legge intende eliminare la sperequazione esistente, garantendo identico trattamento a favore dei dipendenti statali provenienti dal servizio degli enti locali, e riaffermando il principio fondamentale di ordine essenzialmente sociale, per cui in materia di quiescenza devono essere valutati tutti i servizi prestati dagli impiegati e sa-

lariati. Il disegno di legge in discussione si presenta organicamente congegnato e completa opportunamente le proposte Riccio e De' Cocci anche per quanto riguarda l'attribuzione e la liquidazione dell'indennità di buonuscita.

I precedenti — per quanto ha riferimento alla posizione dei vari gruppi della I Commissione legislativa — sono verbalizzati nelle sedute del 24 maggio 1950, del 7 giugno 1950 e del 22 giugno 1951. L'allora relatore onorevole Turchi si dichiarò favorevole alle proposte Riccio e De' Cocci, preferendo tuttavia in un primo tempo la discussione, come base, sulla proposta De' Cocci. Ma, successivamente, accantonato l'articolo primo di tale proposta e posto in discussione l'articolo 2 per il riscatto, su osservazioni e riserve degli onorevoli Numeroso e Molinaroli (riconoscimento dei contributi pagati dagli impiegati degli enti locali; il riscatto deve essere sempre permesso, salvo che non vi sia un caso particolare, in quanto la cassa di previdenza per gli enti locali e la cassa di previdenza per gli impiegati statali sono, in sostanza, due enti statali) il relatore onorevole Turchi, precisato che tale non era lo spirito della proposta di legge De' Cocci alla quale la Commissione si era fino allora attenuta, affermava di non avere nulla in contrario ad entrare nel nuovo ordine di idee. Così, nella seduta del 7 giugno 1950, lo stesso onorevole Turchi chiedeva che fossero accolte le istanze degli onorevoli Numeroso e Molinaroli i cui principi si trovavano nella proposta Riccio che doveva però essere completata e per la quale nulla aveva da opporre, purché fosse richiesto il parere alla Commissione finanze e tesoro e venisse fatta una inchiesta presso gli istituti interessati. E motivava la rinuncia a continuare la discussione della proposta De' Cocci col fatto di avere esaminati i precedenti che ricordava e precisava nei seguenti termini:

« I precedenti in materia sono anzitutto costituiti — diceva testualmente in quella occasione l'onorevole Turchi — dalla legge fondamentale del 1895, che all'articolo 48 prevede il cumulo dei servizi prestati presso enti diversi, agli effetti della pensione, senza il pagamento di nuovi contributi. Nel caso di passaggio dallo Stato agli enti locali, il cumulo è previsto come è prevista la liquidazione della pensione a carico degli enti per la parte loro spettante. Nel caso inverso, il cumulo è previsto quando il trasferimento avvenga per legge e, anche in questo caso, senza il pagamento di ulteriori contributi.

Nell'articolo 49 della stessa legge del 1895, è previsto il cumulo dei servizi anche quando sia stata liquidata una indennità personale *una tantum* a condizione che questa sia stata restituita: anche in questo caso, dunque, non vi è riscatto del servizio, ma semplice restituzione della indennità percepita mediante la quale si vengono ad acquisire i diritti integrali senza il pagamento di ulteriori contributi.

« Un altro precedente è costituito dal regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, nel quale è introdotto il principio del riscatto con alcune limitazioni: è previsto, per esempio, che si può riscattare al massimo un periodo di dieci anni e che per ottenere tale riscatto si debba pagare un contributo nella misura del 6 per cento dello stipendio percepito all'atto in cui il riscatto avviene. È questo, come si vede, un principio nuovo. Va notato che queste disposizioni concernono essenzialmente i dipendenti dello Stato ed in particolare quei dipendenti che passano dalla amministrazione ferroviaria ad altre amministrazioni, o viceversa, avendo l'amministrazione ferroviaria una sua cassa speciale per le pensioni.

« Il terzo precedente in materia è il decreto 21 novembre 1923, n. 2489, che all'articolo 23 generalizza il principio stabilito dal suddetto decreto 23 ottobre 1919 mantenendo fermo il contributo del 6 per cento.

« Vi è inoltre il regio decreto 12 agosto 1927, n. 1613, che riafferma il principio del riscatto e modifica la misura del contributo portandolo dal 6 per cento dello stipendio al 2 per cento fino all'ammontare di 10 mila lire e al 3 per cento per l'eccedenza superiore. Questo stesso principio è riaffermato nel regio decreto 27 giugno 1933, n. 703.

« Altre norme che riguardano la materia — continuava l'onorevole Turchi — sono contenute nel regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, che riguarda l'ordinamento della Cassa di previdenza per i dipendenti dagli enti locali. In tale decreto viene sempre confermato il principio suddetto con una ulteriore modifica della misura del contributo di riscatto.

« A questo punto è possibile trarre una prima conclusione: si vede anzitutto lo stabilizzarsi definitivo del principio del riscatto, principio che ad una prima valutazione appare come il più giusto in quanto sembra opportuno esigere da coloro che hanno prestato per un certo tempo la loro opera alle dipendenze di una amministrazione e che poi

passano ad un'altra, un contributo aggiuntivo a quelli già pagati per aver diritto alla liquidazione.

« Quando io riferii per la prima volta alla Commissione — sto sempre riferendo testualmente dal resoconto stenografico della relazione Turchi — mi fermai qui: mi limitai cioè a riconoscere il principio generale del riscatto e del contributo. Avevo allora creduto, errando, che le due proposte di legge di iniziativa dei colleghi Riccio e De' Cocci avessero, come hanno, uno stesso oggetto e che tendessero a raggiungerlo nello stesso modo: in questa mia seconda opinione sta l'errore; le due proposte di legge, pur avendo lo stesso scopo di ricongiungere il servizio prestato in amministrazioni diverse agli effetti della liquidazione della pensione, seguono vie diverse per perseguirlo. Mentre, infatti, la proposta De' Cocci vuole raggiungere questo obiettivo col suaccennato principio del riscatto, quella dell'onorevole Riccio si ricollega alla legge fondamentale del 1895 che, si noti, è già stata presa in considerazione nella approvazione della legge 12 ottobre 1949, n. 771, con la quale, abbandonato il principio del riscatto, si ritorna appunto al ricongiungimento dei servizi prestati in amministrazioni diverse senza obbligare l'interessato a pagare il contributo di riscatto. La legge 12 ottobre 1949, n. 771 è, difatti, richiamata nella proposta di legge del deputato Riccio. Il principio, che vige in questa legge (principio preso dalla legge del 1895) e che l'onorevole Riccio fa proprio, si basa sulla presunzione, a mio modo di vedere fundamentalmente giusta che non occorrono versamenti di contributi suppletivi in quanto, essendo i passaggi dall'una all'altra amministrazione reciproci, non vengono a verificarsi squilibri di rilievo, ma al contrario si verifica una automatica compensazione.

« Ripeto che, a mio modo di vedere, si tratta di un principio giusto.

« Come i colleghi vedono, il mio esame, esteso a tutti i precedenti della materia, mi ha portato a cambiare opinione rispetto a quella che avevo manifestata precedentemente: ritengo che si debba riandare al principio della legge del 1895 e che perciò la nostra Commissione debba ora compiere il suo esame sulla proposta dell'onorevole Riccio lasciando cadere quella dell'onorevole De' Cocci: appunto perché la proposta Riccio si ricollega ad un principio più equo, quel principio al quale facevano riferimento molto giustamente i colleghi onorevoli Molinaroli e Numeroso ».

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 APRILE 1954

A conclusione, nella seduta del 22 giugno 1951, l'onorevole Turchi conveniva che, stando così le cose, era utile sospendere ogni discussione ulteriore e sollecitava il Ministero del tesoro a rimettere alla Commissione un nuovo disegno di legge che tenesse conto dei risultati della inchiesta sollecitata.

Questo è appunto il provvedimento che ci sta davanti e io non ho che da invitare la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda e poiché sta per iniziare la seduta in Aula, rinvio il seguito della discussione ad una prossima seduta. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nel corso della seduta odierna. *(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

«Promozioni in soprannumero di impiegati di gruppo *B* dei ruoli delle amministrazioni provinciali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari» (229):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	33
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

Bersani e Geremia «Autorizzazione alla azienda di Stato per i servizi telefonici a bandire un concorso interno per il grado iniziale del ruolo di gruppo *B*» (293):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Almirante, Andreotti, Angelini Ludovico, Ballesi, Berloff, Bima, Boidi, Bubbio, Caprara, Conci Elisabetta, Cotellessa, De Francesco, Delcroix, Elkan, Ferri, Gaspari, Graudo, Jacometti, Marazza, Marchionni Zanchi Renata, Marotta, Micheli, Pedini, Ravera Camilla, Riva, Sampietro Umberto, Sensi, Tarozzi, Togni, Tozzi Condivi, Turchi, Valandro Gighola, Viviani Luciana.

Sono in congedo:

Bosco Lucarelli e Michelini.

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI